CAMERA DEI DEPUTATI N. **2624**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREUZZA, MOLINARI, CECCHETTI, GIGLIO VIGNA, LAZZARINI, NISINI, PRETTO

Delega al Governo per la rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale nonché disposizioni per la revisione delle norme regolamentari concernenti i requisiti di efficienza energetica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi

Presentata il 25 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate nel territorio italiano negli ultimi decenni. In particolare, l'incremento della temperatura media annuale, con specifico riferimento ai mesi invernali, risulta evidente e statisticamente significativo.

Secondo i dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), l'andamento termico dal 1993 al 2022 mostra un incremento medio di circa 0,57 gradi centigradi (°C) per ciascun decennio, con un aumento complessivo di circa 1,7 °C nel periodo considerato. Tale dato conferma un'evoluzione costante verso temperature più miti, rendendo obsoleti molti parametri tecnici alla base della progettazione energetica edilizia e della definizione delle zone climatiche.

Uno degli elementi centrali della presente proposta di legge riguarda la necessaria revisione delle zone climatiche, adottate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e mai aggiornate sulla base dei dati climatici successivi. La provincia di Venezia, come gran parte della Pianura padana, è attualmente classificata come zona E (2101-3000 gradi giorno). Tuttavia, l'analisi dei dati recenti suggerisce la possibilità di

riclassificare molti comuni della medesima provincia come zona D (1401-2100 gradi giorno), con conseguenze rilevanti sulla progettazione edilizia.

Tale revisione produrrebbe, tra gli altri effetti, la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per gli edifici, una semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e costi inferiori per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, nonché una maggiore sostenibilità economica per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta « direttiva case *green* », che impone un progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti.

È evidente che l'aggiornamento delle zone climatiche non è soltanto un atto tecnico, ma rappresenta anche un atto di verifica scientifica dello stato climatico nazionale, con implicazioni dirette sulle politiche pubbliche, sui piani edilizi, sugli incentivi e sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'utilizzo di dati climatici aggiornati e il passaggio a una suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche più aderenti alla realtà attuale garantirebbero una riduzione del fabbisogno termico invernale, stimata tra il 10 per cento e il 20 per cento, e risparmi concreti sui materiali e sugli impianti, tra cui:

una riduzione fino al 15 per cento dei costi di coibentazione nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni;

una riduzione fino al 10 per cento dei costi di impiantistica termica;

un risparmio aggregato annuo tra 250 e 400 milioni di euro su scala nazionale.

Tali risparmi diventano strategici per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2024/1275 poiché rendono economicamente più accessibile la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

L'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe un passo decisivo verso l'allineamento tra la realtà climatica italiana e il quadro normativo che regola l'efficienza energetica in edilizia. Si tratta, peraltro, di un provvedimento di responsabilità, che si fonda su dati scientifici, rispondendo a una logica di sostenibilità economica e ambientale e consentendo di accelerare gli obiettivi europei di decarbonizzazione attraverso strumenti più efficaci e realistici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale)

1. Al fine di adeguare la disciplina vigente in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate nel territorio italiano nel corso degli ultimi decenni, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche di modificazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per la rideterminazione delle zone climatiche di suddivisione del territorio nazionale, in funzione dei gradi giorno di ciascuna zona.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) suddividere il territorio nazionale in zone climatiche omogenee, in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dall'ubicazione geografica;

b) prevedere per ciascun comune o parte del territorio comunale la zona climatica di appartenenza, indipendentemente dall'altitudine e dalla localizzazione della sede comunale.

3. L'appartenenza del territorio comunale o di parte di esso alla zona climatica può essere modificata e integrata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e in conformità alle metodologie fissate dall'Ente italiano di normazione (UNI).

4. La zona climatica o le zone climatiche di appartenenza e l'eventuale suddivisione del territorio comunale sono resi noti dal sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi e mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del comune.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle norme e delle metodologie fissate dall'UNI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'ENEA, del Gestore dei servizi energetici-GSE Spa, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle associazioni di categoria interessate. Gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della deleghe previsti ai commi 1 e 8 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quarantacinque giorni.

7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, ai fini del coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni vigenti in contrasto con le disposizioni recate dai decreti legislativi medesimi.

8. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel

rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

Art. 2.

(Revisione della disciplina tecnica)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'ENEA e degli ordini professionali, stabilisce, con proprio decreto, la disciplina tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi per gli edifici pubblici e privati.

2. Al fine di favorire e incentivare l'utilizzo razionale dell'energia e il contenimento dei consumi per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle norme tecniche UNI e osserva i seguenti criteri:

a) prevedere la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per le strutture orizzontali e quelle verticali degli edifici, sulla base delle zone climatiche come rideterminate ai sensi dell'articolo 1;

b) semplificare le modalità di calcolo per la definizione degli indicatori prestazionali per gli edifici e dei relativi limiti ammissibili nonché ridurre i termini del procedimento amministrativo per gli interventi di riqualificazione energetica;

c) tenere conto della sostenibilità economica, sociale e ambientale degli inter-

venti, nonché delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 1 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, questi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie leggi e regolamenti alle disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresì le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

PAGINA BIANCA



19PDL0162270